



**UNIONE**  
PEDEMONTANA  
PARMENSE

**VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI N. 03/2023 del 20/01/2023**

**Per il Comune di Montechiarugolo**

**OGGETTO: STRALCIO PARZIALE EX ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022-PRESA D'ATTO**

L'anno **2023** addì **20** del mese di **gennaio**, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Unione Pedemontana Parmense e dei Comuni di Collecchio, Montechiarugolo, Traversetolo, Sala Baganza e Felino, composto da:

- Dott.ssa Maria Letizia Monica, Presidente del Collegio,
- Dott. ssa Valentina Bianchi, Revisore effettivo,
- Dott. Pietro Cantarelli, Revisore effettivo,

nominati con Deliberazione del Consiglio Unione Pedemontana Parmense n.13 del 24/05/2021 si è riunito in modalità da remoto su iniziativa del Presidente e ha proceduto ad esaminare la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e precisamente **STRALCIO PARZIALE EX ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022-PRESA D'ATTO**

**PREMESSO CHE:**

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;



**UNIONE**  
**PEDEMONTANA**  
**P A R M E N S E**

- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, **dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023**; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

#### CONSIDERATO

- che, l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

#### Preso atto delle seguenti valutazioni da parte dell'Ente:

- l'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede la facoltà di adottare da parte del Comune la delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consente l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- il debitore può ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

**RILEVATO** che, dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che ai carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro, lo



**UNIONE**  
**PEDEMONTANA**  
**P A R M E N S E**

stralcio disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ammonta a circa euro 1454,84.

**Visti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile economico finanziario Dott.ssa Francesca Predieri ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;**

Il Collegio dei Revisori

**Prende atto,**

**per quanto di propria competenza, della proposta di delibera n. 5 del 18/01/2023 STRALCIO PARZIALE EX ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022-PRESA D'ATTO**  
e raccomanda che siano rispettati agli adempimenti successivi:

- inoltro copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
- pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
- inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

L'Organo di Revisione

DOTT.SSA MARIA LETIZIA MONICA

DOTT.SSA VALENTINA BIANCHI

DOTT. PIETRO CANTARELLI

(documento firmato digitalmente)